



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/1982040 - Fax 0464/350201

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34

del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del Documento unico di programmazione redatto in forma semplificata (D.U.P.S.) 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati e della nota integrativa al documento unico di programmazione 2024-2026.

=====

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 21.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale.

All'appello nominale sono presenti i Consiglieri signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CAPPELLETTI Nicola	X		MATTUZZI Andrea		
CARBONARI Erich			PLOTEGHER Angela		
CARBONARI Laura			POLA Georgia	X	
CUEL Ivano			RECH Michael		
CUEL Simone			RELLA Roberto		
LARCHER Fabrizio			SCHIR Stefania		
LARCHER Massimiliano			TEZZELE Marcello		
MARZARI Adriano			TOLLER Agostino		
MARZARI Martina			TOLLER Maurizio		

Assiste e partecipa il Segretario generale signora
Defrancesco dott.ssa Emanuela.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Larcher geom. Massimiliano

nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del Documento unico di programmazione redatto in forma semplificata (D.U.P.S.) 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati e della nota integrativa al documento unico di programmazione 2024-2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione;
- La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative";
- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Gli stessi sono declinati negli obiettivi strategici e negli obiettivi operativi del Documento unico di programmazione 2022-2024. Tale documento programmatico costituisce il presupposto dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, nel senso che le previsioni finanziarie in esso contenute sono e devono essere funzionali al perseguimento di tali obiettivi;
- In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:
 - l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate;
 - l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione; nel DUP vengono approfonditi gli aspetti relativi agli investimenti ed alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento, i

programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, i tributi e le tariffe dei servizi pubblici, la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio, l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni, la gestione del patrimonio, il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale, l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato, gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

- La disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- La coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica;
- Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati;
- L'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede che:
 - il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
 - il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
 - il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
 - il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- La L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- La L.P. n. 18 del 2015 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;
- La L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 ha approvato il nuovo codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con il quale sono state riunite la maggior

parte delle norme e provvedimenti amministrativi e contabili che riguardano gli Enti Locali della nostra Regione;

- A decorrere dall'anno 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini hanno quindi adottato gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118 del 2011 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- L'art. 50 della L.P. n. 18 del 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 11 agosto 2023 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022;
- L'art. 1, comma 169 della L. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;
- Con deliberazione n. 342 del 14 dicembre 2023 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2024-2026 in forma semplificata, e lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026 e relativi allegati; i documenti sono stati trasmessi al Revisore dei conti per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza;
- Dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale in materia di finanza locale – integrazione per l'anno 2023 e accordo per l'anno 2024 - sottoscritto il 7 luglio 2023 e gli accordi in esso contenuti emerge la criticità di risorse a disposizione del sistema degli enti locali, acuiti dalla crisi energetica e dall'aumento dei costi delle materie prime;
- Il bilancio previsionale è stato redatto tenendo conto delle compatibilità economico-finanziarie nel rispetto delle previsioni della vigente legislazione, nonché del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione per l'anno 2023 e accordo per l'anno 2024 - sottoscritto il 7 luglio 2023 e infine sulla base di un'attenta programmazione e finalizzazione degli stanziamenti di entrata e di spesa, con riferimento anche ai dati finanziari assestati del 2023;
- Le previsioni di bilancio tengono necessariamente conto della riduzione dei trasferimenti della Provincia di risorse da destinare agli investimenti;
- Pur nella situazione di criticità, l'Amministrazione comunale ha previsto le risorse finanziarie necessarie per programmare e realizzare progettualità, servizi, investimenti ed iniziative come declinati nelle diverse missioni e programmi del bilancio di previsione: alcune trovano finanziamento in nuove poste di spesa specifiche, altre trovano finanziamento all'interno di poste di spesa già esistenti;
- Si ritiene quindi essenziale procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026 per garantire i servizi necessari e attivare prima possibile i programmati investimenti;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto:

- che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, prevedono la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- che conseguentemente gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza (principio della competenza finanziaria potenziata);

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2024, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, con

provvedimenti di Giunta comunale o di Consiglio comunale adottati prima dell'approvazione del presente provvedimento e con ciò a valere dal 1° gennaio del corrente anno;

Tenuto conto che le previsioni di natura tributaria e tariffaria potranno essere riviste con apposite deliberazioni e correlate variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della legge nr. 296/06 - legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della L.P. 15 novembre 1993 nr. 36 e s.m.);

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Vista la circolare n. 25 del 3.10.2018 della Ragioneria generale dello Stato (RGS), che modifica la propria precedente circolare n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 a seguito delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate prevedendo la possibilità per gli enti di utilizzare l'avanzo di amministrazione;

Vista la legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), e in particolare i commi di seguito riportati:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 14 dicembre 2023 con la quale veniva approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-2026, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, la proposta definitiva del Bilancio di previsione 2024-2026, gli allegati al Bilancio di previsione 2024-2026: Piano degli indicatori di bilancio 2024-2026 e Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dalla Giunta comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2026;

Visti gli allegati al Bilancio di previsione 2024-2026: Piano degli indicatori di bilancio 2024-2026 e Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 24 di data 13.09.2019 avente ad oggetto: “Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.” ed in particolare quanto previsto dal primo capoverso del dispositivo il quale recita testualmente: *“Di avvalersi, per le motivazioni in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. (TUEL), di non predisporre il bilancio consolidato;”*;
- n. 23 di data 13.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Esercizio della facoltà di rinvio della contabilità economica ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. “, ed in particolare quanto previsto dal primo capoverso del dispositivo il quale recita testualmente: *“Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020”*; a termini della citata delibera il Comune allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118 del 2011, rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

Dato atto che il rendiconto della gestione 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 11.08.2023;

Precisato che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, prima della deliberazione di approvazione del rendiconto 2023 si provvederà al riaccertamento ordinario dei residui e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata) oltre che a valorizzare l'ammontare del fondo pluriennale vincolato, che allo stato dell'attuale proposta non è stato quantificato;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 211 di data 1 agosto 2023 e presentato al Consiglio comunale in data 11 agosto 2023 con deliberazione n. 22, aggiornato dal Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale e deliberato dalla Giunta Comunale in data 14.12.2023;

Esaminato il bilancio di previsione 2024-2026 ed accertato in particolare che le entrate sono state previste con ponderatezza e gli stanziamenti di spesa rispondono alle necessità di funzionamento dei servizi e sono stati contenuti entro i limiti di quanto necessario e consentito dalle risorse concretamente acquisibili;

Accertato in particolare che il bilancio si chiude in pareggio finanziario e dato atto che allo stesso è stato applicato parte di avanzo di amministrazione accantonato per finanziare TFR ed a tal fine è stato predisposto il prospetto del risultato presunto di amministrazione, ove sono analiticamente indicate le permanenze dei vincoli di bilancio

che si vanno parzialmente ad applicare sul bilancio previsionale a valere sull'esercizio 2024

Osservato che il bilancio di previsione pareggia nelle seguenti risultanze finali:

2024	2025	2026
€ 16.892.976,58	€ 15.729.167,00	€ 14.393.003,00

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 di data 13 settembre 2019 con la quale ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto lo schema del Piano degli indicatori di bilancio 2024-2026, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, comprendente i parametri obiettivo di cui al D.M. 28.12.2018;

Vista l'allegata Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Dato atto che il Piano degli indicatori di bilancio 2024-2026 comprende i parametri obiettivo di cui al D.M. 28.12.2018;

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale – integrazione per l'anno 2023 e accordo per l'anno 2024 - sottoscritto il 7 luglio 2023;

Accertato che copia della proposta di bilancio è stata messa a disposizione di tutti i consiglieri mediante deposito nell'area loro riservata del sito internet del Comune;

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere sulla proposta di bilancio e suoi allegati, con verbale di data 28.12.2023;

Attesa la necessità di procedere, così come previsto dall'art. 174 del D, Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2024-2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, e della nota integrativa;

Ritenuto di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'attivazione nel minor tempo possibile dei programmi, in particolare di quello delle spese di investimento contenute nel documento contabile;

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e il parere favorevole contabile da parte del Segretario Generale, in veste di Responsabile del Servizio finanziario a sensi artt. 185 e 177 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Visto il D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 09/C. del 28 dicembre 2018;

Visti gli artt. 49, 182, 183, comma 4, 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti 5 (Carbonari Erich, Plotegher Angela Tezzele Marcello, Toller Maurizio, Cuel Ivano), contrari 0, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 redatto in forma semplificata, predisposto in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori dell'Amministrazione comunale, dando atto che lo stesso si configura come Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definitivo e che include la programmazione in materia di lavori pubblici;

Di approvare il Bilancio di previsione per il triennio finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento pur se non materialmente allegati, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel prospetto allegato al presente provvedimento (**All. 1**);

Di approvare gli allegati previsti dal D. Lgs 118/2011, allegato 4/1, par. 9.3 del D.Lgs. 118/2011 e quelli previsti dall'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegati n. 2 e n. 4), in particolare il prospetto degli equilibri di bilancio (**All. 2**), del risultato di Amministrazione presunto (**All. 3**), del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) (**All. 4**) il prospetto del rispetto dei vincoli di indebitamento (**All. 5**), tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (**All. 6**);

Di approvare il piano degli indicatori di bilancio 2024-2026, comprensivo della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (**All. 7**);

Di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo le disposizioni della vigente normativa;

Di dare atto che i documenti di cui ai capoversi precedenti, sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016 n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo finanziario di cui alla Legge 243/2012 ed al risultato di competenza di cui all'art. 1, commi 819-826, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

Di disporre la trasmissione del bilancio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12.05.2016 e ss.mm.;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 183, 5° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2 durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to geom. Massimiliano Larcher

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 31.12.2023 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2.

Lì 31.12.2023

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 31.12.2023

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -